ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2021/514 DEL CONSIGLIO DEL 22 MARZO 2021

Art. 12

Sanzioni e altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta'. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta della meta'. Nei casi di violazione degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 14, comma 1, si applica una sanzione pecuniaria di euro 10.000. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141.

Versione che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021
Estremi	Decreto legislativo 1 marzo 2023, n. 32
Capo	IV — Ulteriori disposizioni per l'efficace attuazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-32-2023/art-12-sanzioni-e-altre-disposizioni-atte-a-garantire-il-rispetto-delle/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it